Configurazione All. NDA

Opzioni Riservatezza

- ■ Riservatezza Simmetrica (Reciproca)
- ☐ Autorizza ricezione di Documenti Livello 4; disciplina e penali: All. NDA e All. FIN.

ColivingLiguria

Documentazione Contrattuale Integrativa

Allegato NDA

Riservatezza, Non-Divulgazione e Marcatori Tecnici

Allegato modificabile ai sensi dell'All. R

Fac-simile non compilato
Documento completo per controllo di struttura e valori predefiniti; non è destinato alla sottoscrizione.

La Società

ColivingLiguria S.r.l.
(Rappresentata da Simone Testino)

Dati Fiscali e Registri:
P.IVA: 01939660096
REA: SV - 248967

Contatti Ufficiali:
Email: colivingliguria@gmail.com
PEC: colivingliguria@pec.it
Tel: +39 339 637 9372

Il Firmatario

Questo documento non è un accordo indipendente, bensì un Allegato tecnico/regolamentare subordinato al Contratto Principale:

Contratto Principale (Rif.):

_____

I dati anagrafici completi, i recapiti e le firme del Firmatario sono riportati integralmente nel Contratto Principale sopra identificato, al quale il presente Allegato fa indissolubile riferimento.

Informativa Privacy (GDPR):
I dati personali eventualmente contenuti nel presente Allegato e nel relativo Documento Principale sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), secondo l'allegato privacy applicabile e la disciplina richiamata nel Documento Principale. La classificazione di diffusione è quella indicata dall'avviso di copertina.

Luogo: Cairo Montenotte · **Data:** 13 luglio 2026

Indice dell'Allegato NDA

Art. NDA1 - Obblighi di Riservatezza e Non-Divulgazione **4**
Art. NDA2 - Policy di Divulgazione e Classificazione dei Materiali **6**
Art. NDA3 - Filigrane e Marcatori Tecnici **7**
Art. NDA4 - Durata del Vincolo e Sopravvivenza **9**
Art. NDA5 - Gestione Incidenti, Data Breach e Divulgazione Forzosa **9**

Riferimenti Normativi Principali dell'Allegato NDA

Il presente Allegato NDA richiama, ove applicabili, il Codice Civile italiano in materia di responsabilità contrattuale, forma convenzionale, clausola penale, riduzione equitativa e patti sulla prova (artt. 1218, 1352, 1382, 1384, 2697–2698 e 2712 c.c.), nonché la disciplina dei segreti commerciali del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005, artt. 98–99) come modificata dal D.Lgs. 63/2018 di attuazione della Direttiva (UE) 2016/943. Quando i materiali includono dati personali, restano fermi il GDPR, in particolare artt. 5, 6, 28, 32, 33 e 34, il Codice Privacy italiano e l'All. DPR.

Art. NDA1 - Obblighi di Riservatezza e Non-Divulgazione

NDA1.1 Natura dell'Obbligo e Regolamento di Simmetria

Il perimetro oggettivo e la reciprocità degli obblighi di riservatezza previsti dal presente Allegato sono determinati in via diretta dalle scelte strategiche e dalle opzioni di configurazione impostate nell'Accordo Principale di riferimento. Le Parti danno atto che la comprensione sistematica del vincolo richiede la lettura congiunta del testo principale.

NDA1.2 Efficacia Retroattiva e Copertura dei Dati Pregressi

Le Parti concordano espressamente che il perimetro di tutela, gli obblighi di riservatezza, il divieto di divulgazione e i relativi regimi sanzionatori previsti dal presente Allegato si applicano integralmente e con efficacia retroattiva (ex tunc) a tutte le Informazioni Riservate, ai documenti, ai dati e agli asset aziendali già scambiati, trasmessi o appresi dalla Parte ricevente in data antecedente alla formale sottoscrizione del presente accordo. Tale copertura include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i documenti strategici, amministrativi o tecnici già sottoposti a visione preliminare o inoltrati a mezzo posta elettronica. Qualsiasi materiale pregresso viene pertanto attratto, senza soluzione di continuità, nella classificazione di sicurezza e nella disciplina probatoria e risarcitoria qui stabilita.

Regime Simmetrico - Bilaterale: In conformità alla configurazione attiva, le Parti si impegnano alla massima e reciproca riservatezza su tutte le informazioni operative, finanziarie, commerciali o tecniche (inclusi documenti privati, know-how, piani industriali, strategie, algoritmi o segreti commerciali) scambiate o apprese durante la cooperazione. Ciascuna Parte si asterrà rigorosamente dal divulgare o utilizzare tali informazioni per scopi esterni o concorrenziali rispetto a quelli contemplati dal presente accordo.

NDA1.3 Coordinamento Privacy con GDPR e All. DPR

Il presente Allegato disciplina la riservatezza, la non-divulgazione, la prova tecnica e la tutela dei segreti commerciali. Esso **non costituisce** informativa privacy, accordo di nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'Art. 28 GDPR, base giuridica autonoma per il trattamento di dati personali, né autorizzazione generale a trattare categorie particolari di dati.

Qualora le Informazioni Riservate includano dati personali di rappresentanti, dipendenti, collaboratori, consulenti, clienti, fornitori o altri interessati, il trattamento resta subordinato al GDPR, al Codice Privacy e all'All. DPR. In caso di trattamento per conto dell'altra Parte, l'accesso ai dati personali richiede un atto scritto conforme all'Art. 28 GDPR o altra qualificazione privacy documentata. Le marcature tecniche, i registri, i watermark e i log previsti dall'NDA sono ammessi solo per finalità di sicurezza, tracciabilità, prova della violazione e tutela contrattuale, nel rispetto dei principi di liceità, minimizzazione, limitazione della conservazione e sicurezza.

L'assenza di una marcatura di riservatezza non trasforma dati personali, categorie particolari, dati giudiziari, documenti di identita, recapiti privati, immagini riconoscibili o dati finanziari individuali in informazioni liberamente pubblicabili. Per tali dati prevalgono sempre l'All. DPR e la normativa privacy applicabile.

NDA1.4 Canale di Autorizzazione Esclusivo e Nullità delle Deroghe

È fatto divieto assoluto e inderogabile di divulgare, comunicare, pubblicare o sfruttare le Informazioni Riservate protette sotto qualsiasi condizione o circostanza, sia durante che dopo il rapporto, fatte salve le specifiche scadenze temporali regolate nelle sezioni successive.

Le Parti concordano espressamente che, ai sensi dell'Art. 1352 c.c., approvazioni orali, intese verbali, comportamenti concludenti o autorizzazioni scritte generiche (quali, a titolo esemplificativo, comunicazioni via e-mail ordinaria, messaggi su piattaforme di messaggistica istantanea o verbali di riunione informali) **sono radicalmente nulli, inefficaci e inidonei** a superare il divieto di divulgazione o a sollevare le Parti dalle relative responsabilità.

L'unico ed esclusivo strumento giuridico valido per autorizzare legittimamente la condivisione o la diffusione di un'informazione protetta consiste nel rilascio di un **Formale Documento di Deroga Specifico**, redatto per iscritto e preventivamente sottoscritto dal legale rappresentante di ColivingLiguria S.r.l. Tale atto ad hoc dovrà tassativamente indicare: (a) l'esatto perimetro e l'elenco analitico dei dati o documenti oggetto di deroga; (b) i soggetti terzi specificamente autorizzati a ricevere l'informazione; (c) la finalità esclusiva e limitata per cui la condivisione viene concessa. Qualsiasi condotta difforme sarà perseguita come grave inadempimento contrattuale.

NDA1.5 Regime Speciale: Segreti Aziendali di Livello 4 — Fondamento Statutario e Ambito

Il presente paragrafo si applica **esclusivamente** in forza dell'opzione contrattuale "Autorizzazione a ricevere Documenti di Livello 4" selezionata nel dashboard di configurazione del presente Allegato nel contratto di riferimento, con cui il Partner ha esplicitamente dichiarato di voler ricevere e trattare informazioni classificate come **Segreti Aziendali (Livello 4)**. Qualora tale opzione non sia selezionata, al Partner non verranno mai trasmessi dati di Livello 4 e il presente paragrafo non produce alcun effetto giuridico.

Fondamento statutario e proporzionalità delle penali: Le penali previste nel presente paragrafo sono deliberatamente e proporzionalmente elevate in ragione del fatto che lo Statuto Societario di ColivingLiguria stabilisce che la tecnologia proprietaria, i brevetti, le architetture hardware e software del Progetto Luna e i segreti commerciali in genere costituiscono il **valore aziendale primario** della Società. La divulgazione anche parziale di tali informazioni è suscettibile di causare un danno irreversibile al posizionamento competitivo, al valore degli investimenti tecnologici e alla reputazione della Società nei confronti di investitori ed enti finanziatori. Le penali così calibrate riflettono, ai sensi dell'Art. 1382 c.c., la ragionevole previsione contrattuale del danno effettivo e non costituiscono penali eccessive riducibili ai sensi dell'Art. 1384 c.c.

NDA1.6 Divieto Assoluto di Ingegneria Inversa su Asset di Livello 4

Al fine di tutelare il know-how aziendale, le architetture hardware (ivi inclusi i prototipi fisici e le schede logiche) e il codice sorgente o compilato classificato al Livello 4, è fatto divieto assoluto, incondizionato e perpetuo alla Parte ricevente di effettuare, commissionare a terzi, o tentare qualsiasi operazione di ingegneria inversa (reverse engineering), decompilazione, disassemblaggio, decrittazione o analisi euristica sugli asset di proprietà della Società.

Tale divieto si estende espressamente all'osservazione fisica e microscopica volta alla clonazione topologica dei circuiti, all'analisi dei flussi logici (logic analysis) tramite hardware dedicato, e all'estrazione di metodologie, algoritmi o strutture di database tramite l'intercettazione dell'input/output. La Parte ricevente riconosce e accetta che qualsiasi tentativo di aggirare le protezioni tecniche, o di ricreare in modo indipendente (c.d. tecnica della "clean room" o "camera bianca") funzionalità analoghe o architetture concorrenti sfruttando le Informazioni Riservate di Livello 4, le metriche prestazionali o l'accesso ai prototipi forniti, costituirà una violazione materiale, diretta e inescusabile del presente Accordo, parificata a tutti gli effetti di legge all'appropriazione illecita di Segreto Commerciale.

NDA1.7 Penale per Ingegneria Inversa su Asset di Livello 4

In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente paragrafo, si applicherà di diritto una penale risarcitoria forfettaria calcolata in via lineare ai sensi dell'Art. 1382 c.c. e del Regime Proporzionale dell'All. FIN. La sanzione sarà determinata applicando un importo base minimo pari a € 100.000,00 maggiorato del 20% del Valore Finanziario di Riferimento (V) della Parte inadempiente, fino a un tetto massimo invalicabile (Cap) pari a € 5.000.000,00 per ogni singolo episodio documentato, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno patrimoniale o industriale patito.

NDA1.8 Penale per Divulgazione Non Autorizzata di Segreto Aziendale (Livello 4)

In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente paragrafo, si applicherà di diritto una penale risarcitoria forfettaria calcolata in via lineare ai sensi dell'Art. 1382 c.c. e del Regime Proporzionale dell'All. FIN. La sanzione sarà determinata applicando un importo base minimo pari a € 100.000,00 maggiorato del 20% del Valore Finanziario di Riferimento (V) della Parte inadempiente, fino a un tetto massimo invalicabile (Cap) pari a € 5.000.000,00 per ogni singolo episodio documentato, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno patrimoniale o industriale patito.

NDA1.9 Cumulabilità con il Danno Conseguente (All. FIN)

Le penali parametriche di cui ai paragrafi precedenti di questo Regime Speciale costituiscono la liquidazione forfettaria del danno diretto da violazione. Per espressa previsione contrattuale, e in aggiunta a tali penali, si applica integralmente il regime del **Danno Conseguente** disciplinato dall'All. FIN (Regime Proporzionale delle Penali): in caso di violazione provata tramite il sistema di marcatura forense ivi descritto, la Società ha il diritto incondizionato di richiedere, in sede separata, il risarcimento di tutte le categorie di danno conseguente ivi elencate (devalutazione del capitale intellettuale, perdita di opportunità, costi di remediation, costi forensi, danno reputazionale).

NDA1.10 Divieto Generale di Ingegneria Inversa

Indipendentemente dal livello di classificazione del materiale ricevuto, è fatto divieto alla Parte ricevente di effettuare, commissionare a terzi, o tentare qualsiasi operazione di ingegneria inversa, decompilazione, disassemblaggio, decrittazione o analisi euristica sugli asset di proprietà della Società. Al Partner non vengono trasmessi Segreti Aziendali di Livello 4 e le penali straordinarie del Regime Speciale non si applicano. Le violazioni della riservatezza generale su materiale Livello 2 e 3 sono disciplinate dalle penali standard di cui al paragrafo seguente.

NDA1.11 Penale per Violazione Generale di Riservatezza (Livello 2-3)

In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente paragrafo, si applicherà di diritto una penale risarcitoria forfettaria calcolata in via lineare ai sensi dell'Art. 1382 c.c. e del Regime Proporzionale dell'All. FIN. La sanzione sarà determinata applicando un importo base minimo pari a € 25.000,00 maggiorato del 5% del Valore Finanziario di Riferimento (V) della Parte inadempiente, fino a un tetto massimo invalicabile (Cap) pari a € 150.000,00 per ogni singolo episodio documentato, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno patrimoniale o industriale patito.

Art. NDA2 - Policy di Divulgazione e Classificazione dei Materiali

NDA2.1 Classificazione dei Materiali di ColivingLiguria

Al fine di garantire la certezza del diritto e la corretta gestione dei flussi informativi, la Società adotta un sistema di classificazione esplicito per i propri asset:

- **Documentazione (es. PDF, Testi):** Un documento generato dalla Società è da considerarsi soggetto a vincolo di riservatezza (Classificato come Livello 2, 3 o 4) esclusivamente qualora riporti in modo esplicito e visibile al suo interno (es. intestazione, piè di pagina o filigrana) la dicitura "Riservato", "Confidenziale" o l'indicazione dello specifico livello di segretezza. In assenza di tali diciture interne, il documento non è ritenuto confidenziale.

- **Codice Sorgente, Database e Archivi Digitali:** Per gli asset informatici, le repository di codice e le banche dati, la natura riservata e le direttive di diffusione sono disciplinate in via esclusiva dal file `LICENSE.md` (o equivalente file di policy esplicativa) posizionato nella directory root dell'archivio o del software stesso. Tale file definisce in modo inappellabile i perimetri di utilizzo, modifica e divulgazione di tali asset aziendali.

NDA2.2 Riconoscimento e Trattamento dei Materiali del Partner

In applicazione del principio di simmetria e per prevenire l'assunzione di responsabilità per presunta violazione di informazioni non chiaramente identificate, la Società applicherà il medesimo rigoroso criterio di riconoscimento ai materiali forniti dal Partner.

Pertanto, la Società tratterà e proteggerà come riservati i documenti o i repository informatici del Partner **solo ed esclusivamente** qualora:

i. I documenti testuali (es. PDF, presentazioni, report) rechino in modo inequivocabile la marcatura di riservatezza o confidenzialità integrata nel testo o nell'impaginazione del documento stesso;

ii. I codici sorgente, gli applicativi, gli algoritmi o i database siano accompagnati nella loro directory da un file `LICENSE.md` o `README.md` che ne dichiari in modo inequivocabile la natura proprietaria, i limiti di diffusione e lo status confidenziale.

Clausola di Esonero: Qualora il materiale o il codice fornito dal Partner sia sprovvisto di tali marcature interne o di file di licenza restrittivi, esso sarà contrattualmente presunto come documentazione a libera diffusione (Livello 1 - Pubblico), con esclusione dei dati personali e delle categorie protette dall'All. DPR. In tali occorrenze, la Società è integralmente esonerata e tenuta indenne da qualsivoglia responsabilità legale, civile o penale in merito alla sua eventuale divulgazione, condivisione o alterazione nei soli limiti in cui la divulgazione sia lecita anche sotto il profilo privacy.

NDA2.3 Estensione Oggettiva e Opere Derivate

Le Parti concordano espressamente che il vincolo di riservatezza non si limita al mero supporto fisico, digitale o informatico del documento scambiato, ma si estende in modo onnicomprensivo e sostanziale a tutte le informazioni non reperibili tramite fonti pubbliche legittime in esso contenute, ad esso collegate o da esso deducibili.

Tale perimetro include, a titolo esemplificativo ma non limitativo: concetti, metodologie, processi logici ed esecutivi, algoritmi, interfacce grafiche (UI/UX), schemi ingegneristici, modelli di business e know-how. Il divieto assoluto di utilizzo, sfruttamento e divulgazione si applica integralmente anche a qualsiasi opera derivata, riassunto, analisi, traduzione, o implementazione pratica che la Parte ricevente realizzi basandosi, in tutto o in parte, sulle Informazioni Riservate acquisite, configurando l'uso di tali derivati come violazione diretta del presente accordo.

NDA2.4 Segreti Commerciali e Obbligo di Restituzione

Tutte le informazioni, i file e i dati di entrambe le Parti validamente e reciprocamente classificati come riservati in virtù dei paragrafi precedenti, ivi inclusa la documentazione contrassegnata come "Segreto Aziendale" (Livello 4) e i database proprietari, costituiscono a tutti gli effetti **Segreti Commerciali** tutelati ai sensi del D.Lgs. 63/2018 e degli artt. 98-99 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005). Per tali asset protetti, l'obbligo di riservatezza sopravvive alla cessazione del contratto e si intende permanente e perpetuo.

I materiali confidenziali scambiati rimangono di proprietà esclusiva della Parte originaria che li ha forniti. Al termine della collaborazione commerciale, o in qualsiasi momento su formale richiesta scritta, la Parte ricevente si impegna a restituire o distruggere definitivamente tutti i documenti fisici o digitali contenenti dette Informazioni Confidenziali, rilasciando opportuna manleva se richiesta.

Art. NDA3 - Filigrane e Marcatori Tecnici

NDA3.1 Facoltà di Apposizione e Spettanza del Diritto

Regime Simmetrico: Ciascuna Parte si riserva la facoltà assoluta di apporre su copie digitali o cartacee dei propri documenti o all'interno di archivi di codice sorgente, script e database, filigrane visibili o invisibili, metadati crittografati, alterazioni steganografiche o codici hash unici, al fine di tracciare in modo univoco l'origine del materiale e prevenirne la riproduzione o diffusione non autorizzata.

NDA3.2 Registro Privato dei Marcatori e Certificazione P7M

A garanzia dell'integrità del sistema di tracciamento, la Parte che effettua la marcatura (in conformità al regime di spettanza sopra definito) manterrà un database privato e protetto dei watermark associati a ciascun canale di trasmissione o specifico destinatario.

All'atto della condivisione di materiale classificato come riservato, la Parte divulgante genererà un documento descrittivo (es. in formato PDF) contenente l'elenco analitico dei marcatori applicati, degli hash associati e dell'identità del ricevente. Quando tale registro contiene dati personali di destinatari, referenti o soggetti fisici, esso è trattato come registro probatorio soggetto all'**All. DPR**, con accesso ristretto e conservazione proporzionata alla tutela contrattuale. Il documento sarà immediatamente firmato digitalmente in modalità qualificata CAdES (generando un file con estensione `.p7m`) e munito di marcatura temporale ufficiale. Tale procedura conferisce al registro interno valore di data certa e immutabilità informatica, rendendolo pienamente opponibile.

NDA3.3 Patto Convenzionale sulla Prova e Determinazione della Colpa

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2698 c.c., le Parti stipulano un accordo convenzionale sulla prova, dichiarando e concordando espressamente che la corrispondenza matematica e peritale tra il marcatore steganografico o l'impronta hash rinvenuta in un documento oggetto di data leak (diffuso pubblicamente o a terzi non autorizzati) e i dati registrati nel file `.p7m` marcatamente temporizzato della Parte divulgante costituisce **prova piena, sufficiente e incontrovertibile** della provenienza del leak stesso.

La presenza del marcatore univoco associato al Partner (o alla Parte ricevente) determina la sua totale responsabilità contrattuale ex Art. 1218 c.c. per omessa custodia o divulgazione illecita. La Parte inadempiente non potrà eccepire la sottrazione dei dati da parte di terzi ignoti o attacchi informatici esterni, ricadendo sulla stessa l'onere assoluto di vigilanza e protezione dei file contrassegnati. L'estrazione del marcatore sarà sufficiente ad attivare immediatamente le tutele risarcitorie e le sanzioni del presente accordo.

NDA3.4 Divieto Assoluto di Elusione e Penale per Manomissione

È fatto tassativo ed assoluto divieto alla Parte ricevente di rimuovere, alterare, sovrascrivere, oscurare o eludere in qualsiasi modo i marcatori tecnici, le filigrane o i file `LICENSE.md` associati ai materiali ricevuti, sia tramite interventi manuali sia mediante l'utilizzo di software di formattazione, offuscamento o IA generativa.

Qualora venga dimostrata la rimozione o il tentativo di alterazione dei marcatori informatici (anche in assenza di una successiva diffusione pubblica del documento), tale condotta sarà qualificata come un grave inadempimento e dolo contrattuale. In tali occorrenze, si applicherà in via automatica e immediata il seguente regime sanzionatorio per ciascun marcatore alterato o rimosso: In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente paragrafo, si applicherà di diritto una penale risarcitoria forfettaria calcolata in via lineare ai sensi dell'Art. 1382 c.c. e del Regime Proporzionale dell'All. FIN. La sanzione sarà determinata applicando un importo base minimo pari a € 30.000,00 maggiorato del 8% del Valore Finanziario di Riferimento (V) della Parte inadempiente, fino a un tetto massimo invalicabile (Cap) pari a € 180.000,00 per ogni singolo episodio documentato, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno patrimoniale o industriale patito.

NDA3.5 Valore Probatorio e Responsabilità

Le Parti concordano che la presenza di tali marcatori tecnici su documenti divulgati costituisce prova sufficiente ad individuare la fonte della violazione e a determinare la responsabilità. In caso di diffusione

non autorizzata, la responsabilità civile, penale e amministrativa per la violazione ricadrà direttamente sulla Parte inadempiente e sul soggetto fisico appartenente all'organizzazione di quest'ultima che ha materialmente effettuato la diffusione, con applicazione del regime sanzionatorio lineare per violazione di riservatezza. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente paragrafo, si applicherà di diritto una penale risarcitoria forfettaria calcolata in via lineare ai sensi dell'Art. 1382 c.c. e del Regime Proporzionale dell'All. FIN. La sanzione sarà determinata applicando un importo base minimo pari a € 25.000,00 maggiorato del 5% del Valore Finanziario di Riferimento (V) della Parte inadempiente, fino a un tetto massimo invalicabile (Cap) pari a € 150.000,00 per ogni singolo episodio documentato, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno patrimoniale o industriale patito.

Art. NDA4 - Durata del Vincolo e Sopravvivenza

NDA4.1 Doppio Binario di Scadenza dei Vincoli

Le Parti concordano espressamente che gli obblighi di riservatezza, non-divulgazione e divieto di elusione dei marcatori tecnici previsti dal presente Allegato sopravvivono alla risoluzione, cessazione, recesso o dichiarazione di invalidità dell'Accordo Principale a cui questo atto è coordinato, strutturandosi secondo un regime di conservazione a doppio binario normativo:

i. **Vincolo Permanente e Perpetuo (Segreti Commerciali):** Per tutte le informazioni e gli asset strutturali classificati come Segreto Aziendale (Livello 4), ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo il codice sorgente (Python, query SQL, script di configurazione), i database proprietari, i progetti di ricerca, i modelli fisici e le architetture ingegneristiche hardware (es. Progetto Luna), l'obbligo di segretezza e il divieto assoluto di utilizzo economico, commerciale o concorrenziale **non sono soggetti ad alcun limite di tempo e rimangono validi in perpetuo**, ai sensi del D.Lgs. 63/2018 e degli Artt. 98-99 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005), fintanto che tali informazioni non perdano il loro carattere di segretezza per atto esplicito e legittimo della Società.

ii. **Vincolo Temporaneo a Scadenza (Informazioni Generiche):** Per le Informazioni Confidenziali ordinarie (classificate come Livello 2 e Livello 3), per le strategie operative di coordinamento territoriale e per le dinamiche burocratiche o amministrative generali scambiate tra le Parti, gli obblighi di riservatezza rimarranno in vigore e pienamente esigibili per un periodo ininterrotto di **10 anni** a decorrere dalla data di cessazione effettiva e formale della collaborazione o dall'ultimo accesso autorizzato ai sistemi informatici aziendali, a seconda di quale evento si verifichi per ultimo.

NDA4.2 Proroga Automatica in Caso di Contenzioso

In deroga ai termini di scadenza stabiliti nel paragrafo precedente per le informazioni di Livello 2 e 3, qualora alla scadenza del termine di 10 anni sia pendente un contenzioso giudiziale, una procedura di accertamento tecnico o un'azione di recupero crediti legata a presunte violazioni del presente Allegato o dell'Accordo Principale, l'efficacia di tutti gli obblighi di riservatezza e il valore probatorio del Registro dei Marcatori sigillato in formato `.p7m` si intenderanno espressamente, tacitamente e automaticamente prorogati e rinnovati. Tale efficacia rimarrà inalterata fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva che definisce la controversia o fino all'estinzione tombale della procedura esecutiva.

Art. NDA5 - Gestione Incidenti, Data Breach e Divulgazione Forzosa

NDA5.1 Obbligo di Segnalazione e Simmetria

Regime Simmetrico: Ciascuna Parte è tenuta a rispettare i rigidi obblighi di notifica di cui ai successivi paragrafi nei confronti dell'altra Parte.

NDA5.2 Divulgazione Forzosa per Ordine dell'Autorità (Compelled Disclosure)

Qualora la Parte obbligata riceva un ordine formale di esibizione, sequestro o consegna di Informazioni Riservate da parte di un tribunale, autorità governativa, forze dell'ordine o altra autorità giudiziaria competente, essa dovrà limitare la divulgazione al minimo strettamente richiesto dal provvedimento di legge.

La Parte ha l'obbligo tassativo e inderogabile di notificare per iscritto tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) tale evento all'altra Parte **entro e non oltre 5 (cinque) ore lavorative** decorrenti dal momento dell'effettiva trasmissione o consegna materiale dei documenti all'autorità. Tale notifica tempestiva, contenuta in un documento formale munito di firma digitale (o, in subordine, esplicitata direttamente nel corpo della PEC), è condizione essenziale per permettere al titolare legittimo dell'informazione e, ove ricorra un trattamento di dati personali, al titolare del trattamento o responsabile competente, l'eventuale costituzione in giudizio al fine di richiedere la secretazione degli atti, la tutela dei segreti industriali o procedure cautelari a porte chiuse.

NDA5.3 Violazione della Sicurezza (Data Breach)

In caso di furto, smarrimento di dispositivi, accessi informatici non autorizzati, attacchi ransomware, vulnerabilità di sistema o qualsiasi altra compromissione che coinvolga, anche solo a livello potenziale, i dati, i codici o le Informazioni Riservate protette dal presente Accordo, la Parte obbligata deve inviare formale notifica interna tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) **entro e non oltre 5 (cinque) ore lavorative** dal momento della scoperta della falla di sicurezza o dell'incidente informatico. Tale notifica deve essere firmata digitalmente o scritta direttamente nel corpo della PEC.

Quando l'incidente integra una violazione dei dati personali ai sensi del GDPR, la notifica inter partes prevista dall'NDA non sostituisce né limita gli obblighi di legge: il responsabile del trattamento informa il titolare senza ingiustificato ritardo; il titolare valuta il rischio e, se dovuto, notifica il Garante senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dalla conoscenza della violazione; nei casi di rischio elevato informa anche gli interessati secondo l'Art. 34 GDPR. L'evento deve essere documentato nel registro interno delle violazioni quando richiesto dall'Art. 33 GDPR e dall'All. DPR.

NDA5.4 Responsabilità di Custodia dei Segreti Aziendali in Caso di Data Breach

Per i materiali classificati al **Livello 4 (Segreti Aziendali)**, la responsabilità di custodia del Partner **non si riduce né si modifica** in caso di data breach subito dalla Parte medesima. Il Partner ha accettato esplicitamente, con la selezione dell'opzione "Autorizzazione a ricevere Documenti di Livello 4" nel dashboard di configurazione del presente Allegato, oneri di custodia straordinari commisurati al valore strategico del materiale ricevuto; la negligenza o l'inadeguatezza dei sistemi di protezione non costituisce esimente dalla responsabilità contrattuale.

Unica eccezione — Ordine Giudiziario Vincolante: Il Partner è esonerato dalla penale straordinaria di Livello 4 **unicamente** qualora la divulgazione del segreto aziendale sia avvenuta in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o delle Forze dell'Ordine (es. decreto di sequestro, ordine di esibizione) che sia:

i. **specifico e puntuale** nel perimetro dei dati da consegnare;

ii. **inderogabile e non sospendibile** nel senso che non ammette opposizione cautelare effettiva nei tempi tecnici imposti;

iii. **notificato alla Società entro 5 ore lavorative** dalla consegna all'Autorità, via PEC con firma digitale, ai sensi della clausola sulla Divulgazione Forzosa.

In assenza anche di uno solo di tali requisiti, l'esonero non opera e le penali straordinarie di Livello 4 si applicano integralmente, compreso il diritto della Società al risarcimento del Danno Conseguente ex All. FIN.

NDA5.5 Penali per Ritardata o Omessa Notifica

Le Parti concordano che il mancato rispetto del limite di notifica interna di 5 ore lavorative (applicabile sia in caso di Divulgazione Forzosa che di incidente di sicurezza/Data Breach) costituisce autonomo e grave inadempimento contrattuale, in quanto impedisce al titolare legittimo di attuare tempestivamente protocolli di contenimento dei danni operativi, privacy e d'immagine. Le penali qui previste operano solo sul piano contrattuale tra le Parti e non riducono, sospendono o sostituiscono gli obblighi inderogabili verso il Garante o verso gli interessati. In caso di ritardo imputabile, si applicherà il seguente regime sanzionatorio:

i. Se la notifica avviene **oltre le 5 ore lavorative ma entro le 2 giornate lavorative** dall'evento scatenante o dalla sua scoperta, si applicherà il seguente regime sanzionatorio lineare (Ritardo Lieve): In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente paragrafo, si applicherà di diritto una penale risarcitoria forfettaria calcolata in via lineare ai sensi dell'Art. 1382 c.c. e del Regime Proporzionale dell'All. FIN. La sanzione sarà determinata applicando un importo base minimo pari a € 5.000,00 maggiorato del 1% del Valore Finanziario di Riferimento (V) della Parte inadempiente, fino a un tetto massimo invalicabile (Cap) pari a € 20.000,00 per ogni singolo episodio documentato, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno patrimoniale o industriale patito.

ii. Se la notifica avviene **oltre le 2 giornate lavorative** (o in caso di totale omissione, scoperta successivamente in altra sede), si applicherà il seguente regime sanzionatorio lineare maggiorato (Ritardo Grave): In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente paragrafo, si applicherà di diritto una penale risarcitoria forfettaria calcolata in via lineare ai sensi dell'Art. 1382 c.c. e del Regime Proporzionale dell'All. FIN. La sanzione sarà determinata applicando un importo base minimo pari a € 30.000,00 maggiorato del 5% del Valore Finanziario di Riferimento (V) della Parte inadempiente, fino a un tetto massimo invalicabile (Cap) pari a € 100.000,00 per ogni singolo episodio documentato, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno patrimoniale o industriale patito.

L'applicazione automatica di tali penali, ai sensi dell'Art. 1382 c.c., ha valenza sanzionatoria per il mero ritardo informativo e si intende espressamente cumulabile, non assorbente e fatta salva la richiesta di risarcimento per l'ulteriore danno patrimoniale e industriale scaturente dalla diffusione materiale del dato, nonché cumulabile con ogni altra sanzione prevista nel presente Allegato.

Fine del Documento